



Camera di Conciliazione Forense Nuoro, Dipartimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro - iscritta al numero **324** del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del D.l. 18 ottobre 2010 n. 180

NUOVA VERSIONE DELLE Istruzioni operative per la Mediazione civile e commerciale rivisitata e corretta dall'art.84 della legge n. 98 in data 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge 69/13.

La Mediazione

La mediazione è una forma di risoluzione alternativa delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall'economicità:

- è **rapida**, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
- è **semplice**, perché il procedimento è ispirato a regole di informalità;
- è **riservata**, perché tutti coloro che intervengono nell'ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- è **economica**, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

Si ricorda che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

È previsto un beneficio fiscale con credito di imposta fino a 500,00 euro in caso di conciliazione e di 250,00 euro anche in caso di mancato accordo

Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione è disciplinato dalla normativa primaria di riferimento, dal Regolamento della Camera di Conciliazione Forense di Nuoro e dalle presenti istruzioni operative.

Per ciò che in particolare riguarda gli aspetti pratici e i recenti interventi normativi mettiamo a disposizione dei protagonisti della mediazione – mediatori e avvocati – suggerimenti pratici utili e prassi nell'ambito di applicazione dell'istituto.

Si ricorda che dal primissimo operare dell'Organismo di Mediazione forense di Nuoro, esaminati gli aspetti pratici emersi nella prima fase di applicazione dell'istituto, la Commissione di studio per la Mediazione –

istituita presso il COA di Nuoro – prima, e poi il Consiglio direttivo dell’Organismo, hanno ritenuto di portare a conoscenza degli iscritti e di tutte le parti che intendono ricorrere o devono ricorrere alla mediazione civile obbligatoria, quelle che possono intendersi alla stregua di “Linee Guida” per la Mediazione.

In questa terza stesura rivisitata si offre altresì la versione del procedimento di mediazione integrato e corretto alla luce delle riforme normative che è entrata in vigore a far data dal 20 settembre 2013, e di tutte le procedure via via sperimentate, collaudate e prescelte per la gestione delle questioni che ripetutamente si sono poste e si pongono gli operatori della mediazione.

CASI

La mediazione di cui si tratta può iniziare:

- su iniziativa di parte;
- in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria;
- su ordine del giudice (c.d. mediazione delegata o demandata o rimandata o d’ufficio);
- qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale: c.d. mediazione obbligatoria.

MATERIE

Tralasciando il passato, a decorrere dal 20 settembre 2013 il preventivo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità in materia di:

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari.

PROCEDIMENTO TRA NORMATIVA E PRASSI SECONDO LEGGE.

In tutti i casi in cui si voglia o debba fare ricorso alla mediazione, essa si instaura con la presentazione di una **domanda** presso la **Segreteria dell’Organismo** di mediazione. Sulla falsariga dei moduli disponibili con linee

nel sito del Consiglio dell'Ordine, sezione "Camera di Conciliazione Forense".

Si consideri la novità rispetto alla normativa precedente consistente nell'inserimento di un criterio di competenza territoriale dell'Organismo da adire.

La procedura ha una durata massima stabilita dalla legge in misura ridotta rispetto al passato, in 3, anziché 4 mesi, dalla data di deposito dell'istanza.

Per attivare la procedura occorre, per Regolamento e Prassi, depositare presso la Segreteria della Camera di Conciliazione Forense di Nuoro:

- **il modulo della domanda di mediazione in originale, più tante copie quante sono le parti chiamate in mediazione ed una copia per il Mediatore;** detto modulo (nelle tre forme dell'istanza semplice, congiunta e sanitaria) è presente sul sito dell'Ordine, sezione della Camera di Conciliazione, o comunque reperibile in copia presso la Segreteria della stessa;
- la **copia dei documenti ritenuti rilevanti**, da depositare sempre presso la Segreteria dell'Organismo in **tante copia** quanti sono i moduli suddetti (**una per la Segreteria, tante copie quante sono le parti chiamate e una per il Mediatore**);
- **l'attestazione del versamento su c/c Bancario: Banca Unipol Filiale di Nuoro, numero conto c/c 0000002385 – IBAN IT62 D031 2717 3000 0000 0002 385** delle spese di avvio procedura, dell'importo di **€ 40,00 + IVA = 48,80 per le mediazioni di valore fino a 250.000,00 e di € 80,00 + IVA = 97,60 per le mediazioni di valore superiore, a mezzo bonifico o pagamento a mezzo POS;** spese dovute anche a seguito della riforma normativa;
- **le buste che dovranno essere utilizzate per l'invio delle comunicazioni alle parti convenute in mediazione, debitamente compilate nella parte relativa ai destinatari, e lasciate in bianco nella parte del mittente** (ove la Segreteria dell'Organismo apporrà il proprio timbro);
- le **fogline e le cartoline di ritorno delle raccomandate** per tutte le parti da convenire in mediazione, da compilarli come le buste;

A seguito della presentazione della Domanda, **la Segreteria dell'Organismo fissa il giorno dell'incontro di mediazione e nomina il mediatore (seguendo il criterio della rotazione alfabetica) al quale trasmette la comunicazione di nomina** con assegnazione di breve termine per l'accettazione dell'incarico e sottoscrizione del modulo di accettazione e di dichiarazione di imparzialità.

La brevità dei termini è determinata dal vincolo normativo in ragione del quale il primo incontro tra le parti deve essere fissato entro 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo fra le parti, richiesta o salve motivate esigenze organizzative. (Tale termine è stato fatto oggetto di riforma normativa rispetto alla normativa precedente; fatta passare da 15 a 30 giorni).

All'esito dell'accettazione da parte del Mediatore designato, **la Segreteria procede alla predisposizione delle comunicazioni per ciascuna parte convenuta, con allegata la copia dell'istanza fornita dalla parte attivante e il modulo in bianco di adesione alla procedura di mediazione anch'esso già fornite dalla parte istante.**

Quindi da comunicazione alla parte istante del nominativo del mediatore e della data del primo incontro, a mezzo fax o a mezzo mail.

La parte istante, quindi, ricevuta la suddetta comunicazione, il primo giorno utile successivo (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10 alle ore 12) **deve recarsi presso l'Ufficio di Segreteria per ritirare le comunicazioni da far partire a mezzo raccomandate con ricevute di ritorno.**

La parte istante che si è curata delle comunicazioni come sopra, deve poi far pervenire all'Ufficio di Mediazione e al Mediatore, con la massima celerità, anche a mezzo fax, la copia delle fogline delle raccomandate. Solo così potendo garantire la tracciabilità delle stesse.

Peraltro nel modulo dell'istanza si trova una formula, da sottoscrivere specificamente, con la quale si può chiedere che sia la Segreteria a provvedere direttamente alla trasmissione delle comunicazioni di convocazione delle parti chiamate. Il costo del servizio è fissato in € 5,00 + IVA - da maggiorare di € 1,00 + IVA per ogni chiamato superiore al primo – cui andrà a sommarsi il rimborso della spesa delle raccomandate. Naturalmente la parte richiedente il servizio deve mettere a disposizione della Segreteria, le copie dell'istanza, i moduli di adesione in bianco, le buste compilate e le ricevute e fogline per le raccomandate, anch'esse debitamente compilate.

Se le comunicazioni non vanno a buon fine (per le ipotesi di indirizzo insufficiente o simili) la reiterazione delle comunicazioni avrà pari costo ut supra e la parte attivante – prontamente informata – dovrà, sempre prontamente, mettere a disposizione della Segreteria gli indirizzi di residenza corretti, anche a mezzo certificato di residenza della parte chiamata e nuovamente il materiale da trasmettere.

ATTENZIONE: il servizio di spedizione diretta non è operativo con riferimento alle procedure in termini di scadenza. Dunque, a titolo esemplificativo, la Segreteria non offrirà il servizio per le procedure di impugnazione delle delibere assembleari condominiali, delle delegate/demandate con assegnazione dei termini per l'attivazione delle procedure e altre.

La parte istante che provveda direttamente alle comunicazioni deve trasmettere alla Segreteria e al mediatore, unitamente alle fogline delle raccomandate (anche via e-mail).

Sia gli avvocati che assistono le parti in mediazione che i mediatori devono necessariamente indicare all'Organismo i loro indirizzi di posta elettronica, anche certificati e i recapiti telefonici fissi e mobili.

Il mediatore deve verificare – sempre nei giorni di apertura della Segreteria – personalmente o a mezzo telefono se prima dell'incontro siano tornate le cartoline delle comunicazioni postali, ed in ogni caso, avendo a disposizione il numero delle raccomandate, potrà agevolmente seguirne il percorso sul sito delle poste. In tale modo il giorno dell'incontro, potrà trattare la procedura di mediazione (se le comunicazioni siano state ritirate dai destinatari) ovvero rinviarla – preferibilmente a data successiva al trentesimo giorno dalla giacenza del plico – per consentire, all'esito, la trattazione per compiuta giacenza, da assimilarsi a ricezione. E dunque predisporre verbale di mancata comparizione delle parti convenute in mediazione, benché ritualmente convocata (sempre che gli istanti abbiano correttamente indicato l'indirizzo di residenza – in assenza il Giudice può ritenere non correttamente esperito il tentativo di mediazione e non integrata la condizione di procedibilità).

L'adesione alla mediazione deve essere fatta per iscritto, a mezzo la compilazione del modello di adesione, presente sul sito dell'Ordine nella sezione della Camera di Conciliazione e comunque trasmesso in copia con la comunicazione di avvio del procedimento; **di detto devono essere fatte un originale, tante copie quante sono le parti istanti e inoltre una copia per il mediatore, con tutti i documenti richiamati e allegati dalla parte aderenti**; al mediatore, in alternativa, l'adesione e l'unita documentazione, può essere trasmessa via mail, in data che preceda il primo incontro.

SPESE DI MEDIAZIONE

Il costo per la procedura di mediazione, a carico di ciascuna parte, comprende le spese di **avvio del procedimento (€ 40,00 + IVA = 48,80 oppure 80,00 + IVA = 97,60)** e le **spese di mediazione** (o compenso di mediazione), il cui importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia. In conformità alla normativa di riferimento l'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro ha fissato gli oneri come da tariffario presente nel sito del Consiglio dell'Ordine, Sezione Camera di Conciliazione Forense .

Le spese di avvio sono corrisposte per entrambe le parti, istante e aderente.

Le spese di mediazione (compensi come da scaglione) sono eventuali.

L'eventualità dipende dal tenore normativo di cui all'art. 8 decreto legislativo 28/10 e succ. mod. secondo cui, durante il primo incontro, su invito del mediatore, le parti e i loro avvocati devono esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione, il cui svolgimento è subordinato ad una valutazione positiva in tal senso; in combinato disposto con il comma 5 ter dell'art. 17 ivi, secondo cui "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione".

Con la conseguenza che le spese (o compenso) di mediazione sono dovute dalle parti in seguito alla trattazione da parte del mediatore dell'affare in mediazione. A prescindere dall'esito. Intendendosi per trattazione tutta l'attività svolta successivamente al primo incontro di mediazione.

In altri termini, se all'attività preliminare del primo incontro non dovessero seguire ulteriori incontri (di trattazione dell'affare), le parti non dovranno pagare le spese o compensi di mediazione.

Fermo restando che se la trattazione dell'affare dovesse aversi, su indicazione specifica delle parti e dei loro avvocati, nel corso di un primo e unico incontro, che dunque non sarebbe preliminare alla trattazione ma trattazione esso stesso, allora le spese o compensi di mediazione sarebbero dovuti. Anche qui a prescindere dall'esito.

Le "spese di mediazione", se dovute, comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti.

Le spese di avvio e quelle di mediazione devono essere affrontate dalle parti e non dagli avvocati intervenuti in loro assistenza in quanto per la normativa i fruitori dei crediti di imposta sono le parti e non gli avvocati.

Degli importi versati la Segreteria rilascia regolare fattura.

I mediatori all'esito dell'attività prestata (in caso di trattazione, a prescindere dall'esito della mediazione) emettono fattura per le spettanze, pari al 50% delle spese di mediazione dalle parti effettivamente versate.

Alcune questioni ulteriori da segnalare

- a) I mediatori a conclusione del procedimento dovranno far compilare necessariamente alle parti intervenute in mediazione il **modulo di valutazione del servizio, e fino a che i moduli non saranno riconsegnati la Segreteria non rilascerà il verbale conclusivo della procedura.**
- b) Se l'accordo in mediazione è firmato anche dagli avvocati che accompagnano le parti in mediazione non occorre ricorrere al presidente del tribunale per l'omologa costituendo già di per sé tale accordo titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- c) È stato anche modificato l'art. 2643 del codice civile con l'introduzione del seguente numero 12bis) secondo cui "*gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*" sono trascrivibili. **Si rammenta che la documentazione necessaria per l'accordo di usucapione in mediazione, da mettere a disposizione del Notaio autenticante e della Camera di Conciliazione è la seguente: - la certificazione ipocatastale del ventennio; - per i terreni, i certificati di destinazione urbanistica e per gli stabili le concessioni edilizie e/o in sanatoria, in presenza di abusi; - la bozza dell'accordo. Salvo altri.**
- d) Agli incontri di mediazione **è richiesta necessariamente la presenza personale delle parti e degli avvocati in loro assistenza; la rappresentanza è sconsigliata in capo a quest'ultimo stante il tenore normativo e la giurisprudenza di merito pacifica, atti ad escluderla.**

- e) Tutti gli atti della procedura di mediazione sono coperti da massima riservatezza, anche tutti i verbali eccetto l'ultimo che, dunque non possono essere rilasciati. Si può ottenere solo lo stralcio di essi nella parte in cui si formulano i quesiti al CTM (Consulente Tecnico in Mediazione).

- f) Quanto alla scelta del CTM occorre precisare che: essa è effettuata dalla Segreteria della Camera di Conciliazione, con la richiesta di tre preventivi (sulla bozza dei quesiti preventivamente forniti dalle parti) e la scelta normalmente ricade sull'offerta di valore intermedio e comunque su quella che risulta più precisa, completa ed analitica. Salva naturalmente l'indicazione che provenga da tutte le parti presenti in mediazione, al momento della richiesta della CTM, affinché l'Organismo scelga l'offerta che presenti il maggior ribasso. E comunque salva la possibilità che la scelta sia operata direttamente dalle parti purchè condivisa da tutti gli intervenuti in mediazione.